



OCCHIO AL BOLLO

GUIDA OPERATIVA ALLA
TASSA AUTOMOBILISTICA



Regione Umbria

Giunta Regionale



Automobile Club d'Italia

LA REGIONE UMBRIA È COMPETENTE
PER LA TASSA AUTOMOBILISTICA
REGIONALE E LA TASSA DI
CIRCOLAZIONE DOVUTE DAI
RESIDENTI NELLA REGIONE.



COS'È IL BOLLO

La tassa automobilistica regionale, comunemente definita "bollo", è una tassa di possesso che deve essere versata dal proprietario del veicolo anche se non è utilizzato. Il proprietario del veicolo si deve ricordare di pagare il bollo in regime di autotassazione; il calcolo del dovuto è comunque facilitato dagli intermediari della riscossione che sono collegati all'archivio regionale. La proprietà è individuata sulla base dei dati che risultano al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e nei registri di immatricolazione (Motorizzazione).

La Regione beneficiaria del tributo è individuata sulla base del luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

I ciclomotori pagano il bollo solo se circolano. La gestione delle tasse automobilistiche per la Regione Umbria è svolta da ACI che ha attivato un servizio di assistenza a favore dei contribuenti.

CHI, QUANDO E DOVE SI PAGA

CHI DEVE PAGARE

È tenuto al pagamento della tassa automobilistica chi risulta essere proprietario del veicolo - dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dai registri di immatricolazione (Motorizzazione) - l'ultimo giorno utile per il pagamento (ai sensi dell'art. 5, comma 32, della Legge 28 febbraio 1983, n. 53). Qualora l'ultimo giorno ricada di sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

I documenti attestanti la proprietà sono dunque: il Certificato di Proprietà (CDP) o il vecchio Foglio Complementare.

La Regione beneficiaria del tributo è individuata sulla base del luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.



QUANDO SI PAGA

Il pagamento del "bollo auto" segue regole diverse a seconda che si tratti di primo pagamento ovvero di rinnovo. Le scadenze della tassa automobilistica sono scaglionate nel corso dell'anno in ragione del tipo di veicolo, del suo utilizzo, della data di immatricolazione e della potenza.

Si spiega così il perché, in sede di prima immatricolazione, esistano regole pre-determinate per la definizione della futura periodicità del "bollo auto". Da qui la necessità di stabilire l'esatta scadenza del "primo bollo".

DOVE SI PAGA

"On line" presso gli **uffici postali** (tutti gli uffici postali sono collegati con l'archivio delle tasse automobilistiche regionali)

Presso le **agenzie pratiche** auto aderenti al consorzio Sermetra

Presso le **delegazioni ACI** Automobile Club Italia

Presso le sedi di **Equitalia** Umbria Spa

Via **internet** sul sito delle Poste Italiane www.bancoposta.it

Presso le **tabaccherie** abilitate

Con **bollettino postale** sul conto corrente n. 7062 intestato alla Regione Umbria Tasse automobilistiche

Via **internet** mediante il servizio Aci "Bollonet"

Via **telefono** mediante il servizio Aci "Telebollo"

Mediante il **servizio Aci** ATM/Internet-Banking

QUANTO SI PAGA

PRIMO BOLLO

Il "primo bollo" è molto importante per la determinazione della corretta posizione tributaria dell'automobilista contribuente. Il bollo deve essere eseguito secondo regole che vincolano il veicolo ad una propria e precisa scadenza fissa (che non può essere modificata) tenuto conto di tre elementi: data di immatricolazione, tipo di veicolo, potenza.

Il "primo bollo" per l'auto nuova deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però l'immatricolazione è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo.

Le stesse regole devono essere seguite anche per i rientri da esenzione o rientri in possesso, pertanto il pagamento del "bollo" va effettuato, come per i veicoli nuovi, entro il mese (di uscita dall'esenzione/rientro in possesso) o entro il mese successivo, se l'evento accade gli ultimi 10 giorni del mese. I dati necessari per il calcolo del primo bollo sono rilevabili dalla carta di circolazione.

A fianco sono sintetizzate le principali regole differenziate per tipo di veicolo:

AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO FINO A 35kW, MOTOCICLI, MOTOCARRI, QUADRICICLI A MOTORE/TRASPORTO PERSONE: le tasse sono dovute, a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 6 mesi e non oltre 12 mesi, e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai predetti 6 mesi.

AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO SUPERIORI A 35kW O 47CV: le tasse sono dovute, a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 8 mesi e non oltre 12 mesi, e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre, immediatamente successiva ai predetti 8 mesi.

AUTOVEICOLI DESTINATI A "PRIVATO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE" FINO A 35kW O 47CV PER I QUALI È CONSENTITO IL PAGAMENTO SEMESTRALE: le tasse sono dovute a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva. È vietato il pagamento per un solo mese.

AUTOVEICOLI DESTINATI A "PRIVATO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE" SUPERIORE A 35kW O 47CV PER I QUALI È CONSENTITO IL PAGAMENTO QUADRIMESTRALE: le tasse sono dovute, a decorrere dal mese di immatricolazione, per un periodo superiore a 1 mese e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva. È vietato il pagamento per un solo mese.

AUTOBUS, AUTOVEICOLI USO SPECIALE E AUTOCARRI PER I QUALI È CONSENTITO IL PAGAMENTO QUADRIMESTRALE: le tasse sono dovute, a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre, immediatamente successiva al predetto mese. È vietato il pagamento per un solo mese.

ROULOTTES E ALTRI VEICOLI SOGGETTI A TASSA FISSA ANNUA: per tutti i veicoli soggetti a tassa fissa annua il primo pagamento va eseguito versando l'intero importo fisso annuo; l'intero importo fisso annuo è versato anche per la frazione di anno dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.

BOLLI SUCCESSIVI

Il rinnovo del pagamento della Tassa Automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità. Le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e autoveicoli uso promiscuo fino a 35 kW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o fino a 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data (esclusi noleggio da rimessa senza conducente) e i motoveicoli

Per 12 mesi decorrenti dal: 1° febbraio, 1° agosto

Autovetture e autoveicoli uso promiscuo superiori a 35 kW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o fino a 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data (esclusi noleggio da rimessa senza conducente)

Per 12 mesi decorrenti dal: 1° gennaio, 1° maggio, 1° settembre

Autovetture e autoveicoli uso promiscuo fino a 35 kW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o fino a 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data adibiti a noleggio da rimessa senza conducente

Per 6 - 12 mesi decorrenti dal: 1° febbraio, 1° agosto

Autovetture e autoveicoli uso promiscuo oltre 35 kW o 47 CV se immatricolati dal 1° gennaio 1998 o oltre 9 cavalli fiscali se immatricolati prima di tale data adibiti a noleggio da rimessa senza conducente

Per 4 - 8 - 12 mesi decorrenti dal: 1° gennaio, 1° maggio, 1° settembre

Autobus e autoveicoli uso speciale, autocarri

Per 4 - 8 - 12 mesi decorrenti dal: 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

Rimorchi uso speciale, targhe prova, ciclomotori e quadricicli

Per 12 mesi decorrenti dal: 1° gennaio (tasse fisse)

QUANTO SI PAGA

Dal 1° gennaio 1998 gli autoveicoli, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al D.Lgs. 43/97, sono tassati in base alla potenza espressa in kilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV) nel caso la carta di circolazione non riporti i kW (1 CV = 0,736 kW).

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a **Euro 19,11**. La legge finanziaria per il 2007, unitamente al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 ad essa collegato (convertito con L. 24 novembre 2006, n. 286), ha introdotto una revisione della tassa automobilistica, basata ora anche sulla classe di emissioni inquinanti, con l'aggiunta di una sovrattassa per le auto di potenza superiore a 100 kW. Queste informazioni sono riportate nella carta di circolazione del veicolo; in particolare nella carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione della classe si trova nel riquadro 2, mentre in quella di nuovo tipo (formato A4) l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 e può essere integrata da un'altra (specifica) nel riquadro 3.

AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCUO

A decorrere dai pagamenti successivi al 1/1/2007 la tassa è determinata come da Tabella 1. La tariffa base di Euro 2,58 a kW viene mantenuta solo per i veicoli Euro 4 o 5 con potenza fino a 100 kW. La tariffa base di Euro 2,58 viene mantenuta anche per le Euro 0, 1, 2, 3 purché ad alimentazione doppia (benz/GPL, benz/metano) o esclusiva GPL o metano o elettrica o a idrogeno.

TABELLA 1

NORMATIVA EMISSIONI	FINO A 100 kW DI POTENZA		PER OGNI kW ECCEDENTE I 100	
	kW	CV	kW	CV
Euro 5	2.58 Euro/kW		3.87 Euro/kW	
Euro 4	2.58 Euro/kW		3.87 Euro/kW	
Euro 3	2.70 Euro/kW		4.05 Euro/kW	
Euro 2	2.80 Euro/kW		4.20 Euro/kW	
Euro 1	2.90 Euro/kW		4.35 Euro/kW	
Euro 0	3.00 Euro/kW		4.50 Euro/kW	
CLASSE	PAGAMENTI ANNUALI		PAGAMENTI FRAZIONATI	
	kW	CV	kW	CV
Autobus	2,94	2,16	3,03	2,23
Autoveicoli speciali	0,43	0,32	0,44	0,32
Ciclomotori e rimorchi speciali	Tassa fissa 19,11			
Quadricicli leggeri (fino a 50cc)	Tassa fissa 50,00			
Minicar				

AUTOBUS, AUTOVEICOLI SPECIALI, RIMORCHI SPECIALI, CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI

A decorrere dai pagamenti successivi al 1/1/2007 la tassa per tali veicoli è determinata come da Tabella 1 (pagina precedente).

MOTOVEICOLI

A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tassa sui motocicli con cilindrata maggiore di 50cc è determinata come da Tabella 2.

TABELLA 2

Valori in Euro		
NORMATIVA EMISSIONI	FINO A 11 kW DI POTENZA	CON POTENZA OLTRE GLI 11 kW
Euro 3	19.11	19.11 + 0.88 a kW
Euro 2	21.00	21.00 + 1.00 a kW
Euro 1	23.00	23.00 + 1.30 a kW
Euro 0	26.00	26.00 + 1.70 a kW

ALTRI VEICOLI

Le tabelle che seguono riportano le tariffe da applicare ai veicoli specificati:

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE

esclusi autocarri di cui all'art.1, comma 240, L.296/2006.

TABELLA 3

Valori in Euro			
PORTATA IN KG	4 MESI	8 MESI	12 MESI
da 0 a 400	8,58	17,15	24,96
da 401 a 800	12,01	24,02	34,94
da 801 a 1.000	15,44	30,88	44,93
da 1.001 a 1.500	20,59	41,17	59,90
da 1.501 a 2.000	29,16	58,32	84,86
da 2.001 a 2.500	37,74	75,48	109,82
da 2.501 a 3.000	46,32	92,63	134,78
da 3.001 a 3.500	54,89	109,79	159,74
da 3.501 a 4.000	63,47	126,94	184,70
da 4.001 a 4.500	72,05	144,10	209,66
da 4.501 a 5.000	80,63	161,25	234,62
da 5.001 a 6.000	89,20	178,41	259,58
da 6.001 a 7.000	99,50	198,99	289,53
da 7.001 a 8.000	109,79	219,58	319,48

Gli autocarri di cui all'art.1, comma 240, L.296/2006 sono i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali il bollo deve essere calcolato in base alla potenza effettiva del motore espressa in kW - finti autocarri.

MOTOCARRI - MOTOFURGONI

TABELLA 4

Valori in Euro		
PORTATA IN KG	CON CILINDRATA INFERIORE 500 CC	CON CILINDRATA 500 CC E OLTRE
Fino a 400 Kg	23,77	24,96
Oltre 400 fino a 800 Kg	33,28	34,94
Oltre 800 fino a 1.000 Kg	42,79	44,93
Oltre 1.000 fino a 1.500 Kg	57,05	59,90
Oltre 1.500 fino a 2.000 Kg	80,82	84,86

I pagamenti devono effettuarsi per 12 mesi

TARGHE PROVA

TABELLA 5

Valori in Euro	
Autoveicoli	205,85
Ciclomotori	19,11
Motoveicoli	30,88



AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

Valori in Euro

TABELLA 6

CLASSE	2 ASSI		3 ASSI		4 O PIÙ ASSI		IMPORTO ANNUO		IMPORTO MENSILE	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
1	12	15	15	19			249,97	312,97	21,47	26,89
2			19	21	23	25	279,40	349,12	24,00	29,99
3			21	23	25	27	308,32	385,28	26,49	33,10
4	15						346,03	432,79	29,73	37,18
5			23				395,09	493,73	33,94	42,42
6					27	29	442,60	552,61	38,02	47,47
7					29		515,42	644,02	44,28	55,33

COMPLESSI: AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI

Valori in Euro

TABELLA 7

CLASSE CEE	2+1 ASSI		2+2 ASSI		2+3 ASSI		3+2 ASSI		3+3 ASSI ED ALTRE CONFIGURAZIONI		IMPORTO MINIMO ANNUO		IMPORTO MINIMO MENSILE	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente						
1	12		23	29							175,60	307,29	15,09	26,40
2			29	31					36	40	225,18	336,21	19,34	28,88
3			31	33			36	38			335,18	465,33	28,80	39,98
4					36	38			40		370,30	535,05	31,81	45,97
5							38	40			454,48	628,01	39,04	53,95
6			33		38						514,91	706,51	44,24	60,70
7							40				628,01	929,62	53,95	79,86

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 t. dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 t. non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri

- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1°giugno, 1°ottobre

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'art. 6, L. 23/12/1999 n. 488, comma 22 bis e seguenti, gli autoveicoli per trasporto di cose, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dalla carta di circolazione, nella misura di cui alla Tabella 8. Sono esenti dal pagamento della tassa integrativa gli autoveicoli per i quali risulta dalla carta di circolazione la "sospensione-inibizione al traino" e quelli che trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

TABELLA 8

Valori in Euro		
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6t. e fino a 8t.	77,47
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8t. ma inferiore a 18t.	258,23
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18t. o superiore	568,10
Tariffa 4	Per trattori stradali a 2 assi	568,10
	Per trattori stradali a 3 assi	800,51



OCCHIO AGLI ERRORI

PAGAMENTI TARDIVI

Nel caso il contribuente effettui il pagamento in ritardo, ma comunque entro l'anno dall'omissione del pagamento, può "regolarizzare la posizione" avvalendosi del "ravvedimento operoso" che prevede, oltre alla tassa, la seguente sanzione:

- Se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dall'omissione 2,50% (fino al 31/01/2011) e 3% (dal 1/02/2011)
- Se il pagamento è effettuato oltre il 30° giorno ma entro 1 anno dall'omissione 3% (fino al 31/01/2011) e 3,75% (dal 1/02/2011)

Inoltre devono essere versati anche gli interessi per ogni giorno di ritardo calcolati nella misura del 1,5% (dal 1/1/2011) su base annua dell'importo del tributo. Si precisa che il "ravvedimento operoso" si perfeziona quando sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge e cioè il pagamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi entro i termini temporali stabiliti (30 giorni - 1 anno) e comunque prima dell'avvio della procedura di accertamento.

Per i pagamenti con ritardo superiore all'anno la sanzione è pari al 30% della tassa. Sono dovuti, inoltre, gli interessi legali per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento.



ERRORE NEL PAGAMENTO

Nel caso si riscontrino errori nel pagamento, l'interessato, producendo la relativa documentazione, può proporre istanza in carta semplice per ottenere:

- La correzione o allineamento di scadenza qualora il versamento sia stato eseguito con indicazione della scadenza errata
- La compensazione tra Regioni qualora il versamento sia stato eseguito erroneamente a favore di altre Regioni
- La correzione della targa qualora il versamento sia stato eseguito su targa errata

Nel caso di duplicazione di pagamento, pagamento eccessivo o pagamento non dovuto, l'interessato può presentare istanza di rimborso in carta semplice.

L'interessato dovrà richiedere la restituzione delle somme non dovute o erroneamente versate, entro il termine di 3 anni successivi a quello in cui è stato effettuato il pagamento, pena la decadenza del diritto.



ESENZIONI E RIDUZIONI

ESENZIONI

Per particolari categorie di veicoli sono previste esenzioni permanenti stabilite dall'art. 17 del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (testo unico delle tasse automobilistiche), in particolare:

- Autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica
- Veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato provvisti delle speciali targhe di riconoscimento e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile
- Autobus che, in base a concessione ministeriale effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti e dell'aviazione civile o dal Ministero della Marina mercantile
- Autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi
- Autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche e chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza
- Autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia a condizione di reciprocità di trattamento
- Velocipedi con motore ausiliario, motocicli leggeri e motocarrozze leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati per qualsiasi causa

VEICOLI PER I DISABILI

I disabili possono godere dell'esenzione del bollo auto.

Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest'ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a Euro 2840,51 - dato valido per l'anno 2010).

Hanno diritto all'esenzione i soggetti affetti da una delle seguenti patologie:

- Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della deambulazione e pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/00)
- Disabilità mentale o psichica (art. 30, comma 7, L. 388/00); deve essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento
- Disabilità per cecità (assoluta o parziale) o sordomutismo (soggetti colpiti da sordità dalla nascita) ai sensi dell'art.50, L. 342/00
- Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8, L. 449/97); il veicolo deve essere dotato di adattamento tecnico



L'esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa. Inoltre è necessario che:

- Il veicolo abbia una cilindrata non superiore a 2000 cc, se a benzina, e a 2800 cc, se a gasolio
- Qualora la disabilità riguardi solo le ridotte o impedito capacità motorie il veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri).
In luogo dell'adattamento l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale

VEICOLI "PROTEZIONE CIVILE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE"

A decorrere dal 1 gennaio 2002, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli dei quali risultino proprietari i soggetti aventi sede legale in Umbria iscritti al registro regionale delle organizzazioni del volontariato, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, al settore protezione civile e al settore salvaguardia ambientale operanti nella protezione civile come disposto dalla Legge Regionale Umbria n. 5 del 22/04/2002. Per poter beneficiare dell'esenzione deve essere presentata apposita richiesta alla Regione Umbria.



I DISABILI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI ESENZIONE NEL CORSO DEGLI ANNI PASSATI NON SONO OBBLIGATI A RIPRESENTARLA SE PERDURANO LE CONDIZIONI DI ESONERO. COLORO INVECE CHE HANNO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE PER UN PERIODO (CON CERTIFICAZIONE MEDICA INDICANTE LA RIVEDIBILITÀ) DEVONO PRESENTARE ULTERIORE ISTANZA ALLO SCADERE DELL'ESENZIONE.



RIDUZIONI PER VEICOLI ELETTRICI E VEICOLI ALIMENTATI SOLO A GPL O GAS-METANO

Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli ad uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998)
- Siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con GPL o solo con gas-metano: il dispositivo deve essere conforme alle direttive 91/441 e 91/542/CEE e successive modificazioni. Nessuno sconto di tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a GPL o metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa

ALTRI TIPI DI RIDUZIONE

Sono confermate tutte le esenzioni e le riduzioni vigenti in base alle norme previste dalle note a margine delle tariffe "C" e "D" allegate al D.P.R. n. 39 del 1953 e successive modificazioni di seguito elencate:

- 75% per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza
- 50% per gli autocarri (di peso complessivo inferiore a 12 t.) destinati al trasporto di latte, delle carni macellate, dell'immondizia, dei generi di monopoli e per i carribotte destinati alla vuotatura dei pozzi neri
- 50% per le autovetture adibite a noleggio di rimessa
- 40% per le autovetture adibite a scuola guida
- 33,33% per autobus adibiti a noleggio da rimessa
- 33,33% per autobus adibiti a servizio pubblico di linea
- 20% per gli autocarri di peso complessivo pari o superiore a 12 t. muniti di sospensione pneumatica asse motore o equivalente

AUTO E MOTO STORICHE

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dalla carta di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi senza sanzioni in qualsiasi mese dell'anno purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli ad "uso professionale" e pertanto non può essere applicato ai veicoli strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa, arti e professioni. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.



LE AUTO E LE MOTO STORICHE FRA 20 E 30 ANNI

I benefici indicati per le auto ultratrentennali nel paragrafo precedente si applicano anche nei riguardi dei veicoli ultraventennali che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell'apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Con L.R. n. 4/2009 il riconoscimento dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico può essere effettuato anche da Centri autorizzati dalla Regione Umbria.

I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purchè anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

La tassa di circolazione annuale forfettaria è pari a:
PER I MOTOVEICOLI EURO 10.33
PER GLI AUTOVEICOLI EURO 25.82

RAPPORTI CITTADINO CONCESSIONARIO

CONSEGNA DEL VEICOLO A UN CONCESSIONARIO O A UN RIVENDITORE DI AUTO

Quando si consegna un veicolo a un concessionario/rivenditore auto, si può:

- Vendere il veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura)
- Sottoscrivere una procura speciale a vendere a favore del concessionario/rivenditore
- Consegnare il veicolo per la demolizione in cambio dell'acquisto di un nuovo veicolo

Solo nel caso di vendita del veicolo al concessionario/rivenditore (minivoltura) il cittadino sarà esente da ogni responsabilità sul veicolo.

VENDITA DEL VEICOLO A UN CONCESSIONARIO/RIVENDITORE (COSIDDETTA MINIVOLTURA)

La "minivoltura" consiste nella vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati.

La richiesta di registrazione del passaggio di proprietà va presentata allo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). La documentazione da presentare è la stessa prevista per il passaggio di proprietà, mentre il costo è inferiore, in quanto la legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e il pagamento ridotto degli emolumenti ACI.

Si consiglia al venditore di accertarsi che l'acquirente (concessionario/rivenditore) abbia registrato l'atto di vendita al PRA, chiedendo, dopo sessanta giorni dalla data di autentica dell'atto una "visura", indicando la targa del veicolo venduto, all'ufficio provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA), per verificare l'intestatario attuale e, quindi, che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato.

CONSEGNA DEL VEICOLO AL CONCESSIONARIO/RIVENDITORE PER LA SUCCESSIVA RIVENDITA AD UN TERZO CON PROCURA A VENDERE

In caso di consegna del veicolo per la rivendita il venditore deve redigere la "procura a vendere" (con firma dell'intestatario autenticata dal notaio) a favore del concessionario/rivenditore.

Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non è proprietario del bene ma è delegato a vendere a un terzo soggetto il veicolo.

È necessario che il veicolo venga consegnato al concessionario/rivenditore entro la scadenza del bollo pagato, in quanto la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa decorre dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico.

La sospensione stessa termina a decorrere dal mese di rimessa in circolazione/ vendita del veicolo.

È necessario accertarsi che:

- Il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e che lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all'organo preposto dalla Regione per il controllo della tassa automobilistica. Solo questa operazione interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica
- Il concessionario (in caso di vendita del veicolo) o il nuovo acquirente registrino il successivo passaggio di proprietà al PRA; in caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al PRA per mancata registrazione e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo

N.B.



PER ACCEDERE ALL'ESENZIONE I RIVENDITORI AUTORIZZATI DEVONO REDIGERE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL QUADRIMESTRE DI RIFERIMENTO (GENNAIO - APRILE; MAGGIO - AGOSTO; SETTEMBRE - DICEMBRE) L'ELENCO DEI VEICOLI PRESI IN CARICO E L'ELENCO DEI VEICOLI RIMESSI IN CIRCOLAZIONE NEL SUDDETTO QUADRIMESTRE (SEMPRE CHE NON CI SIANO STATE PROROGHE) E CONTEMPORANEAMENTE VERSARE SU UN CONTO CORRENTE PREDISPOSTO DALLA REGIONE EURO 1,55 PER OGNI VEICOLO PRESO IN CARICO (PER LA REGIONE UMBRIA IL VERSAMENTO SI EFFETTUA SUL CCP N. 143065). NELLO STESSO MESE DEVONO COMUNICARE TALE ELENCO AGLI UFFICI PROVINCIALI ACI.

CONSEGNA DEL VEICOLO PER LA DEMOLIZIONE

Si può consegnare il veicolo da demolire al concessionario/rivenditore che rilascia al cliente (intestatario del veicolo da demolire) un certificato di rottamazione in cui viene specificato che lo stesso concessionario/rivenditore provvederà a registrare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la "cessazione della circolazione del veicolo per demolizione".

Il concessionario/rivenditore deve provvedere all'annotazione della cessazione di circolazione per demolizione entro un termine stabilito per legge che può essere, a seconda della tipologia dei veicoli, di trenta o novanta giorni dalla data di consegna del veicolo attestata nel certificato di rottamazione rilasciato al cliente.

L'interruzione dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica decorrerà dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione da parte del concessionario/rivenditore.

Il tributo per il periodo di imposta successivo alla data di consegna del veicolo per la demolizione non è dovuto qualora la demolizione avvenga entro il termine utile per il pagamento del bollo successivo.

ESEMPIO: BOLLO CON SCADENZA APRILE 2009; ROTTAMAZIONE AVVENUTA ENTRO IL 31/05/2009: IL PAGAMENTO NON È DOVUTO PER IL PERIODO "MAGGIO 2009 - APRILE 2010"

ESEMPIO: BOLLO CON SCADENZA APRILE 2009; ROTTAMAZIONE AVVENUTA IL 05/06/2010: IL PAGAMENTO È DOVUTO ANCHE PER IL PERIODO "MAGGIO 2009 - APRILE 2010"

È possibile verificare che il concessionario/rivenditore abbia registrato al PRA la cessazione di circolazione del veicolo entro il termine previsto per legge, chiedendo una "visura", indicando la targa del veicolo consegnato per la demolizione, all'Ufficio Provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA).





PERDITA DI POSSESSO NON ANNOTATA AL PRA

Il proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la tassa automobilistica a partire dal periodo di imposta successivo al momento in cui viene effettuata l'annotazione al PRA della perdita di possesso. In mancanza di annotazione l'obbligo di pagare è sospeso ugualmente qualora il proprietario produca un atto di data certa che dimostri il mancato possesso del veicolo.

Ad esempio se la perdita di possesso deriva da un furto denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia in questione viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l'obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.



OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO

A decorrere dal 1 gennaio 1998 non è più obbligatorio esporre la ricevuta di pagamento del bollo. Cessano, quindi, le disposizioni che consentivano il rilascio di un duplicato nel caso di smarrimento della ricevuta. Viene meno l'obbligo di esibire la ricevuta di pagamento a richiesta degli organi di controllo durante la circolazione su strada. L'obbligo di esibire la ricevuta di pagamento rimane per i mezzi soggetti al pagamento della tassa di circolazione (ciclomotori, auto e moto storiche).

La Regione può accertare l'omesso, l'insufficiente o il tardivo pagamento del bollo auto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza per il pagamento (esempio: bollo da pagare nel 2007 - termine ultimo per il recupero: 31 dicembre 2010), salvo eventuali deroghe. Prudentemente, si consiglia di conservare la ricevuta di pagamento.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Questa guida è stata realizzata da:

Direzione Regionale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale

Via Pievaiola n.23 – 06128 Perugia
Tel. 075.504.4601 – 4602 – 4603
bolloauto@regione.umbria.it
entrate@regione.umbria.it

Direzione Regionale Affari generali della Presidenza e della Giunta Regionale
Servizio Comunicazione Istituzionale
Tel. 075.5041

ACI: Direzione Servizi Delegati

In collaborazione con:

Confcommercio dell'Umbria
Consorzio Sermetra
Equitalia Umbria SpA
Federazione Italiana Tabaccai
UPCA - Unione Provinciale Concessionari Auto

Le informazioni sono consultabili in rete ai seguenti indirizzi:
www.regione.umbria.it (Servizi online)
www.aci.it